





Istituto Tecnico Economico Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce); telefono: 081/813.15.58 081/502.96.85

Cod. Mecc.: CETD010003; web site: www.itegallo.it;

Presidio ICT e ISS; Centro Polifunzionale di servizio; Test Center EIPASS.; C. F.: 81000710616; C.U.F.: UFWLRQ e-mail: *CETD010003@istruzione.it*; PEC: cetd010003@pec.istruzione.it

ITE GALLO DI AVERSA AOOITE_GALLO Prot. 0007396 del 12/06/2021 07 (Uscita)

Al personale docente A TEMPO DETERMINATO

OGGETTO: precisazioni – ferie docenti a tempo determinato.

Si informano i docenti a tempo determinato con contratto fino al 30/06/2020, che ai sensi della normativa vigente (art. 5 comma 8 del D.L. 95/2012, sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 06/05/2016, CCNL 2018; circolari applicative del MEF n. 77389/2012 e n. 94806/2012, del Dip. Funzione Pubblica n. 32937/2012 e n. 40033/2012, Legge di Stabilità per il 2013) le ferie non fruite NON sono monetizzabili all'atto della cessazione del servizio. Gli unici casi in cui ciò è ammesso il loro pagamento sono quelli in cui la mancata fruizione non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia, infortunio, inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità (cfr. Dichiarazione congiunta n. 1 del CCNL 2018).

Nella circolare applicativa del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 73425/2013 rimarca che l'art. 1 comma 55 della Legge di Stabilità per il 2013 fa riferimento ai "giorni in cui è consentito al personale di fruire delle ferie" e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva dunque, ai fini della "monetizzazione" se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si deve tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle.

Pertanto, dal totale delle ferie maturate devono essere sottratti i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, vacanze pasquali, vacanze di Carnevale, altri ponti 02/11/2020 e 07/12/2020) oltre al periodo di sospensione delle attività didattiche intercorrente tra il termine delle lezioni (12/06/2021) e la data di fine contratto, fermo restando l'obbligo di fruire dei giorni di ferie nella misura in cui il dipendente ne ha diritto.

In sintesi, ai docenti con contratto al 30/06/2021 le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati detratti quelli di sospensione delle lezioni comprese nel contratto.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Di Ronza

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate